



Sentenza n. 181/25

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 37696 del registro di segreteria, proposto dalla Sig.ra
XX nata a Parigi (FRA) il XX (cf. XX) rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Giuseppina Visconti (cf. VSCGPP86A48L049N pec:
visconti.giuseppina@oravta.legalmail.it) e Davide Maggiore (cf.
MGGDVD72P02E205A – pec: davidemaggiore@pec.studioferrimaggiore.it)
ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in Taranto alla Via
Toscana, 18

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola
Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale
dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

VISTO il codice di giustizia contabile;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITE le parti all'udienza del 15 giugno 2025

FATTO

L'epigrafata ricorrente, riferiva di essere assunta quale collaboratrice
scolastica con contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal XX.

	Ha chiesto, quindi, che sia accertata e dichiarata la sussistenza dei requisiti	
	sanitari richiesti dall'art.2 comma 12 della l.335/1995 per poter beneficiare	
	della pensione di inabilità e del conseguenziale diritto ad usufruire del relativo	
	beneficio previdenziale, chiedendo anche l'espletamento di un consulenza	
	tecnica.	
	Si è costituita l'amministrazione previdenziale che ha insistito per il rigetto	
	del ricorso in quanto agli atti non risulta alcuna domanda di prestazione	
	pensionistica relativa al collocamento a riposo della ricorrente né alcun ricorso	
	amministrativo, non sussistendo, quindi i presupposti per l'applicazione del	
	beneficio richiesto, che presuppone l'avvenuta cessazione dal servizio.	
	All'udienza del 15 luglio 2025 le parti hanno insistito nelle contrapposte tesi.	
	DIRITTO	
	Alla luce degli atti prodotti in giudizio, il ricorso si appalesa inammissibile.	
	Infatti come evidenziato dall'INPS – ed a prescindere dalla circostanza che	
	non risulta depositato in giudizio il verbale della commissione invalidi del XX	
	(il richiamato allegato 3 al ricorso contiene altro verbale) – non risulta alcuna	
	domanda di trattamento pensionistico correlata al collocamento a riposo della	
	ricorrente.	
	Dagli atti infatti non è neanche dato evincersi se la ricorrente sia stata collocata	
	a riposo per le cause indicate dall'art.2 comma 12 della l.335/1995 circostanza	
	che, invero, dovrebbe far scattare il calcolo della pensione in ossequio ai	
	dettami della citata normativa qualora ne ricorrano gli estremi.	
	Né nel ricorso viene menzionato l'avvenuto collocamento a riposo; al	
	contrario il tenore dello stesso sembrerebbe deporre per la circostanza che la	
	3	

	ricorrente sia ancora in servizio (vedasi punto 1 delle premesse in fatto).	
	Il resistente al riguardo ha evidenziato – e tale dato non è stato contestato dalla	
	ricorrente – che non è stata presentata alcuna domanda di prestazione	
	pensionistica correlata al supposto collocamento a riposo.	
	Ne deriva, quindi, l’inammissibilità del gravame.	
	Spese compensate in ragione della natura in rito della decisione.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.	
	Spese compensate	
	Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 luglio 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	Pierpaolo Grasso	
	Depositata in segreteria il 28/07/2025	
	L’ Assistente Amministrativo	
	Dott.ssa Caterina Di Palma	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs.	
	30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.	
	Depositata in segreteria il 28/07/2025 IL GIUDICE	
	L’ Assistente Amministrativo Pierpaolo Grasso	
	4	

[illegible]